



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E PER L'ESECUZIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE

ORDINANZA N. 9/2021

- VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTE le successive delibere con cui lo stato di emergenza è stato prorogato, ed in particolare la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, l'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, nonché l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 con i quali lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2021;
- VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* e, in particolare, l'articolo 122, concernente nomina e attribuzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* che ha disposto un riordino della rete ospedaliera al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi Piani di riorganizzazione predisposti dalle Regioni e dalle province autonome volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella del COVID-19.
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2021, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2021, foglio n. 508, con il quale il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, conferendogli le attribuzioni di cui al richiamato art. 122;
- VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 *"Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato"*;
- VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 *"Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"*;
- VISTO l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 *"Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato"*, il quale ha disposto, ferma restando la distinzione in categorie, l'introduzione di un'ulteriore classificazione – volta a conferire al conto generale del patrimonio dello Stato una maggiore significatività in riferimento agli aspetti della gestione economica – individuata con il decreto interministeriale 18 aprile 2002, in conformità a quella delle poste attive e passive riportata nel Sistema europeo dei conti-SEC 95, Regolamento n.

individuata con il decreto interministeriale 18 aprile 2002, in conformità a quella delle poste attive e passive riportata nel Sistema europeo dei conti-SEC 95, Regolamento n. 2223/96 del Consiglio dell'Unione Europea del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, sostituito, a far data dal 1° settembre 2014, dal SEC 2010 (indicato più semplicemente anche come "SEC"), introdotto dal Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013;

- TENUTO CONTO del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con peculiare riferimento all'art. 230, commi 7 e 8 in cui viene previsto che *"Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari"* e che *"Il regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore"*;
- VISTO il D.P.R. 4 Settembre 2002, n. 254 *"Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato"* modificato dall'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare quanto richiamato dall'art. 17;
- VISTO l'art. 36 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 *"Legge di contabilità e finanza pubblica"*;
- VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 concernente le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- TENUTO CONTO della legge 13 luglio 2015, n. 107 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 28 agosto 2018, n. 129 riguardante il *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"*;
- VISTE le circolari emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato:
- n. 43 del 12 dicembre 2006, contenente le conclusioni formulate a seguito di una serie di approfondimenti condotti in ordine a taluni aspetti della gestione dei beni mobili ed, in particolare, il contenuto dei paragrafi concernenti l'individuazione dell'universalità di beni mobili e il calcolo dell'ammortamento;
 - n. 23 del 30 giugno 2009, recante indicazioni operative per il trattamento delle inadempienze dovute a ritardata o mancata resa della contabilità dei beni mobili, ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 254/2002;
 - n. 33 del 29 dicembre 2009, volta ad illustrare alcuni aspetti afferenti alla durata degli incarichi dei consegnatari e, soprattutto, alle modalità di cessione dei beni mobili;
 - n. 18 del 22 maggio 2012, con la quale sono state fornite indicazioni circa le attività di riscontro in materia di beni mobili dello Stato e chiarimenti sull'individuazione delle Amministrazioni e degli Organismi statali esclusi dall'ambito applicativo del D.P.R. n. 254/2002;
 - n. 26 del 9 settembre 2015, contenente il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato con riferimento alla situazione esistente al 31.12.2015, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del regolamento emanato con il D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, secondo la cadenza quinquennale ivi stabilita;
 - n. 19 del 16 ottobre 2020, recante la proroga del rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato, ai sensi dell'articolo 70 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- CONSIDERATA la necessità di fornire utili indicazioni in merito all'iscrizione negli inventari di ciascuna amministrazione destinataria di beni mobili durevoli acquistati dalla Struttura

DISPONE

Art. 1

I beni mobili durevoli acquistati dalla Struttura di Supporto al Commissario e distribuiti alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, Regioni e Province autonome, Enti locali, Istituzioni scolastiche, nonché a ogni altra Amministrazione pubblica, ove non diversamente previsto da specifici accordi, sono a questi trasferiti a titolo definitivo e gratuito.

Art. 2

I beni di cui all'articolo 1 sono iscritti, a cura del competente consegnatario, nell'inventario e nei pertinenti registri, ove istituiti, delle menzionate Amministrazioni pubbliche secondo le previsioni di ciascun ordinamento.

Roma,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER L'EMERGENZA COVID-19
Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO

